

STATUTO

**PIU' SANI E PIU' BELLI -
SOCIETA' COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE-
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BALVANO PZ ZONA INDUSTRIALE
DI BARAGIANO 18

Numero REA: PZ - 124933

Codice fiscale: 01657230767

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2010 - Statuto completo	2
--	---



Notardilizia

Allegato A) al n. 17985 di Racc.

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. DENOMINATA

"PIU' SANI E PIU' BELLI - Società Cooperativa Sociale -

O.N.L.U.S." CON SEDE IN BALVANO.

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e

del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una società cooperativa

sociale a mutualità prevalente denominata "PIU' SANI E PIU'

BELLI - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S."

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI Libro

V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-

ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla so-

cietà a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Balvano all'indirizzo

risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-

stro delle Imprese competente ai sensi dell'art.111 ter delle

disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società può istituire sedi secondarie, filiali, succursa-

li, rappresentanze, agenzie in Italia ed all'estero ovvero

sopprimerle.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è,

a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei

Registrato a Potenza
il
n.
ser.

	soci.	
	<u>Art. 4 - Durata</u>	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata una o più	
	volte per decisione dei soci.	
	<u>Art. 5 - Scopo mutualistico</u>	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini sia attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) del-	
	la legge 381/91 sia attraverso lo svolgimento di attività	
	d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'in-	
	serimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della	
	legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio sa-	
	nitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al	
	lavoro di soggetti svantaggiati. La Cooperativa si ispira ai	
	principi che sono alla base del movimento cooperativo mondia-	
	le ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'e-	
	quilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rap-	

	porto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperati-	
	va, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci	
	e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, de-	
	ve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre	
	imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie al-	
	l'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione	
	Basilicata, mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi	
	ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in que-	
	sto modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi. A norma della	

	legge 142/01 e successive modificazioni il socio di coopera-	
	tiva stabilisce con la propria adesione o successivamente al-	
	l'instaurazione del rapporto sociale un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra	
	forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contri-	
	buisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Co-	
	dice della Qualità cooperativa, dei Comportamenti Imprendito-	
	riali e della vita Associativa di Federsolidarietà-Confcoope-	
	rative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	La cooperativa intende conformarsi alla disciplina di cui al	
	D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 afferente le organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale, prevedendo espressamente	
	pertanto:	
	a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà so-	
	ciale;	
	b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzio-	
	nate all'art. 10, comma primo, lettera a), D.lgs. 460/1997	
	citato, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;	
	c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	

	e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante	
	la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	
	a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento	
	fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle	
	ad esse direttamente connesse;	
	e) l'obbligo di redigere il bilancio annuale, come infra me-	
	glio precisato;	
	f) l'espressa esclusione della temporaneità della partecipa-	
	zione alla vita associativa e l'attribuzione ai soci del di-	
	ritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto	
	e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del-	
	l'organizzazione, come meglio infra precisato;	
	g) il perseguimento dello scopo di arrecare benefici a perso-	
	ne svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,	
	economiche, sociali e familiari.	
	<u>Art. 5 bis - Oggetto sociale</u>	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 5 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto di:	
	a) organizzare e gestire attività assistenziali, di badanta-	
	to, educative e ricreative, a carattere domiciliare o in	
	strutture pubbliche o private o in centri residenziali o se-	
	miresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anzia-	

	ni, di infermi, disabili o diversamente abili, e di chiunque	
	si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che de-	
	terminano stati di bisogno o di emarginazione, compreso il	
	trasporto presso centri di riabilitazione e cura, di traspor-	
	to ed accompagnamento infermi ed infortunati con ambulanze e	
	gestione del servizio 118;	
	b) gestire case di cura, residenze sanitarie assistenziali,	
	case famiglia per dimessi psichiatrici, asili nido, centri	
	diurni socio-educativi, di accoglienza e socializzazione,	
	nonché servizi di telesoccorso e teleassistenza;	
	c) gestire, in tutto o in parte, servizi sanitari, servizi	
	infermieristici, fisioterapici e riabilitativi presso strut-	
	ture pubbliche o private;	
	d) servizi di trasporto scolastico, accompagnamento e sorve-	
	glianza alunni su scuolabus; sorveglianza alunni e bimbi del-	
	la prima infanzia in classe; sostegno ed integrazione scola-	
	stica alunni abili e diversamente abili;	
	e) gestire strutture pubbliche e private finalizzate al turi-	
	smo, allo sviluppo locale del territorio e alla promozione	
	delle attività locali;	
	f) gestire strutture sportive pubbliche e private, finalizza-	
	te alla promozione delle attività ludico agonistiche della	
	comunità, comprese le attività connesse a quelle sportive;	
	g) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzato al miglioramento delle qualità della vita, nonché	

	altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo	
	sociale;	
	h) promuovere campagne di sensibilizzazione e attività varie	
	connesse alle problematiche del disagio minorile, femminile,	
	della terza età e delle persone svantaggiate in genere, com-	
	presi gli ex degenti psichiatrici e gli immigrati;	
	i) gestire servizi di agenzia, di disbrigo pratiche e di so-	
	stegno e avvio al lavoro degli immigrati;	
	j) gestire biblioteche, videoteche e ludoteche;	
	k) svolgere attività diverse - agricole, industriali, commer-	
	ciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91,	
	tipo:	
	legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;	
	attività di sartoria in genere; produzione e commercio stampe	
	su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica; gestio-	
	ne, produzione e lavorazione falegnameria e prodotti di	
	artigianato;	
	pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi	
	pubblici comunali e provinciali; produzione e commercio di	
	gadgets e articoli da regalo in genere;	
	commercializzazione di prodotti floreali e articoli da	
	arredo;	
	attività di rappresentanza conto terzi; gestione mailing; ge-	
	stione banche dati, nel rispetto della normativa vigente;	

	pubblicazione riviste, libri e periodici; archiviazione dati	
	e videoscrittura; stenotipia; digitalizzazione pubblicazioni	
	e documenti vari; trascrizioni in braille; trascrizione di	
	audionastri o bobine magnetiche; registrazione convegni, con-	
	sigli, seminari; attività di archivio documenti comprese le	
	cartelle cliniche, di archivio dati su supporti informatici	
	compresa la gestione e la cura di detti supporti; impagina-	
	zione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e	
	servizi internet; servizi informatici e servizi contabili;	
	organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee	
	nazionali ed internazionali; agenzie viaggi e turismo socia-	
	le, previe le necessarie autorizzazioni; verifiche titoli di	
	viaggio; distribuzione volantini e materiale pubblicitario,	
	affissioni;	
	consegne e ritiri a domicilio; servizi di telemarketing ed	
	indagine di mercato; gestione circoli sociali e ricreativi;	
	gestione eventi musicali;	
	gestione di hotel, ristoranti e bar;	
	gestione mense scolastiche e di comunità in genere compresa	
	la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; com-	
	mercio di prodotti alimentari e non; gestione di parcheggi	
	auto, cicli, motocicli ed autorimesse; gestione call center;	
	servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizza-	
	zione e disinfestazione; attività manutentive del verde e del	
	giardinaggio, compresa la gestione di parchi pubblici, di	

	parcheggi e di manutenzione di aree attrezzate; gestione im-	
	pianti sportivi;	
	gestione aree cimiteriali; servizi di facchinaggio ed imbal-	
	laggio; gestione centri ambiente; attività di fund raising;	
	progettazione sociale; servizi di raccolta e trasporto rifiu-	
	ti; istituire centri di raccolta rifiuti, anche differenzia-	
	ti, e di commercializzazione di materiali di recupero; pro-	
	durre, lavorare e commercializzare manufatti in genere diret-	
	tamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per	
	conto terzi;	
	svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o	
	forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivai-	
	stiche comprese le attività di trasformazione e commercializ-	
	zazione connesse;	
	l) acquistare all'ingrosso i materiali occorrenti alle lavo-	
	razioni suddette, nonché alla gestione di magazzini e negozi	
	per la vendita dei materiali occorrenti alle suddette lavora-	
	zioni e di tutte quelle affini;	
	m) favorire la formazione professionale dei propri soci e di-	
	pendenti allo scopo di elevare le prestazioni che essi do-	
	vranno svolgere.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere tutte le attività e-	
	lencate in forma diretta e/o in appalto o convenzione con En-	
	ti Pubblici o privati in genere. Nei limiti e secondo le mo-	
	dalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa	

	potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a-	
	gli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	

	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	<u>Art. 6 - Numero e categorie di soci</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	* partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	* contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
	(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavora-	
	tiva per il raggiungimento degli scopi sociali e che sono in	
	possesso dei seguenti requisiti:	

	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere;	
	- adeguato titolo di studio;	
	2) soci lavoratori dell'attività di inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati (tipo B) che per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere	
	la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperien-	
	za professionale atta alle mansioni da svolgere anche e so-	
	prattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	- attestato professionale inerente l'esperienza nel settore	
	inserimento lavorativo;	
	- adeguato titolo di studio.	
	I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	3) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91, i	
	quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei	
	lavoratori della cooperativa;	
	4) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	

	5) soci fruitori, persone fisiche, che usufruiscono diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre	
	che l'attività in questione non sia in contrasto con le fina-	
	lità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	<u>Art. 7 - Procedura di ammissione</u>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i dati completi e le	
	specifiche competenze possedute.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato; la delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	

	Il nuovo socio deve versare immediatamente o con le diverse	
	modalità e termini stabiliti dagli amministratori, oltre	
	l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente determi-	
	nato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata	
	e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	<u>Art. 8 - Quote</u>	
	La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore	
	nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi).	
	<u>Art. 9 - Cessione delle quote dei soci</u>	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso	
	la società, se la cessione non è autorizzata dagli ammini-	
	stratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i	
	requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito	
	per la cessione.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	<u>Art. 10 - Vincoli sulle quote</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	<u>Art.11 - Recesso</u>	
	Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti	
	dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio che abbia	
	perso i requisiti per poter essere ammesso come socio.	
	Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso	
	alle deliberazioni riguardanti:	

	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della so-	
	cietà;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	quota in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione.	
	Ha diritto di recedere, altresì, il socio che cessi in via	
	definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato otto mesi prima, e, in caso contrario, con la	

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	<u>Art. 12 - Esclusione del socio</u>	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento approvato o	
	dal rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- per mancato pagamento in tutto o in parte delle quote sot-	
	toscritte, previa intimazione da parte dell'Organo Ammini-	
	strativo;	
	- per interdizione, inabilitazione, condanna a pena che im-	
	porta l'interdizione anche temporanea di pubblici uffici o	
	fallimento.	
	L'esclusione può aver luogo anche nel caso di socio lavorato-	
	re, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro prevista dal Contratto Collettivo Naziona-	
	le di Lavoro di riferimento, indicato nel regolamento inter-	
	no, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di vo-	
	lontariato.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>Art. 13 - Morte del socio</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	seguinte.	
	<u>Art. 14 - Liquidazione della quota</u>	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusio-	
	ne o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso	
	del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio.	
	<u>Art.15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi</u>	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	<u>Art.16. Patrimonio della società</u>	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i	
	soci sia durante la vita della società sia all'atto dello	
	scioglimento.	
	<u>Art.17 - Capitale sociale</u>	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta	
	e zero centesimi).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	<u>Art. 18 - Riserve</u>	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	

	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione a cui la cooperativa aderisce o, in mancanza di	
	adesione, al competente Ministero, nella misura e con le mo-	
	dalità previste dalla legge.	
	<u>Art. 19 - Requisiti mutualistici - Divieti</u>	
	Ai sensi dell'art.2545, nella relazione di bilancio gli ammi-	
	nistratori e i sindaci, se nominati, indicheranno i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire ai soci dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita	
	della società che al momento del suo scioglimento;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari (qualora a seguito	
	di espressa modifica del presente statuto venissero emessi	
	strumenti finanziari) offerti in sottoscrizione ai soci coo-	
	operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi.	
	<u>Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio</u>	

	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, della società	
	devono indicare, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e	
	2429 c.c., specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto precedentemente previ-	
	sto in materia di riserva legale, devoluzione degli utili	
	netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione e dei divieti di distribuzione dei divi-	
	dendi e di riserve, la destinazione degli utili non assegnati.	
	Pertanto gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilan-	
	cio, saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una quota degli utili netti annuali nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai quali la coo-	
	perativa aderisca o, in caso di mancata adesione, al compe-	
	tente Ministero;	
	c) un dividendo in misura giammai superiore all'interesse	

	massimo dei Buoni Postali fruttiferi aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici	
	dall'Assemblea.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti	
	di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure venga	
	aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera	
	d), detratte, in ogni caso, le quote di cui alle precedenti	
	lettere a) e b).	
	<u>Art.21 - Ristorni</u>	
	L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ri-	
	storni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci, delibe-	
	rando la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche me-	
	diate aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga	
	a quanto previsto dall'art.2525 Codice Civile.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai trat-	
	tamenti economici spettanti a ciascun socio e, quindi, in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intrattenuti tra i soci e la cooperativa. A tal fine la coo-	
	perativa, nella redazione del bilancio dovrà riportare sepa-	
	ratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche a	

	seconda del tipo di scambio mutualistico intrattenuto tra so-	
	cio e cooperativa.	
	<u>Art. 22 - Decisioni dei soci ed Assemblea</u>	
	I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente	
	atto riservano alla loro competenza, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i	
	soci, sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) mediante deliberazione assembleare con le maggioranze di	
	seguito stabilite;	
	b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tanti so-	
	ci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente	
	spettanti a tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti	
	dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da	
	cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra	
	gli atti della società.	
	In ogni caso le decisioni relative alle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo, quelle concernenti il compimento di ope-	
	razioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, ed ancora quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	
	ti complessivamente spettanti a tutti i soci, devono essere	

	adottate con deliberazione assembleare.	
	L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè nel territorio dello Stato italiano, a cura dell'Orga-	
	no Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci o	
	consegnata a mano dei soci stessi che provvederanno a datare	
	e sottoscrivere l'avviso per presa visione, o anche mediante	
	fax o messaggi di posta elettronica; i suddetti avvisi do-	
	vranno essere inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso saranno specificati il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come	
	sopra qualora siano presenti tutti i soci aderenti alla so-	
	cietà e vi assistano o siano stati informati della riunione	
	tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, qualora	
	esista il Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trat-	
	tazione dell'argomento.	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risul-	
	tano regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.	
	Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	posseduta.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante	
	semplice delega scritta, da altro socio, osservato il dispo-	
	sto normativo del Codice Civile anche in ordine alla conser-	
	vazione della relativa documentazione. Spetta al Presidente	
	dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed	

	il diritto di intervento all'assemblea stessa.	
	L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico	
	o, se esiste il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente	
	del Consiglio stesso; in loro mancanza l'assemblea designa il	
	proprio Presidente.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentano più della metà dei soci aventi di-	
	ritto a voto e delibera a maggioranza dei presenti, eccettua-	
	te le deliberazioni relative alle modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo e dello statuto e quelle concernenti il compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci per le quali occorre il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci iscritti alla cooperativa.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo	
	verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventual-	
	mente, dagli scrutatori, qualora il Presidente dell'assemblea	
	avesse a nominarli scegliendoli fra i Soci od i Sindaci.	
	Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo	
	lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto	
	dal Presidente dell'assemblea.	
	Art. 23 - Amministrazione - La Società è amministrata da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, secondo quanto viene deter-	

	minato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito	
	dall'assemblea, di volta in volta, all'atto della nomina.	
	L'unico amministratore o gli amministratori durano in carica	
	per tre esercizi e sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche, qualora sia possibile ammettere tra i so-	
	ci persone giuridiche.	
	Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le de-	
	cisioni possono essere adottate o con il metodo collegiale	
	ovvero anche sulla base del consenso espresso per iscritto	
	dalla maggioranza degli amministratori purchè, in tal caso,	
	dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa e purchè non si tratti di decisioni relative alla	
	redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione	
	o di scissione che devono essere adottate sempre con il meto-	
	do collegiale.	
	Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce	
	presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purchè in	
	Italia previo avviso di convocazione inviato a ciascun consi-	
	gliere a mezzo lettera raccomandata anche a mano, telegramma,	
	telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni	
	prima della adunanza, o, nei casi di urgenza, almeno due	
	giorni prima. La riunione collegiale è validamente costituita	

	purchè sia presente la maggioranza degli amministratori e le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza dei consiglieri	
	presenti.	
	Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni del loro incarico, anche un emolumento	
	forfettario che verrà determinato annualmente dall'assemblea	
	dei soci.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	investiti di tutti i più ampi poteri per la gestione e ammi-	
	nistrazione della società, con facoltà in esso di compiere in	
	genere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conse-	
	guimento dell'oggetto sociale, salvo quelle che la legge o il	
	presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.	
	La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio	
	spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed	
	istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giuri-	
	sdizione e anche per i giudizi di revocazione e cassazione,	
	di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi proceda alla no-	
	mina tra i suoi membri di un Amministratore delegato con la	
	stessa delibera stabilisce le facoltà e gli obblighi dello	
	stesso Amministratore Delegato fatta eccezione per quegli at-	
	ti che per legge o per statuto siano riservati al Consiglio	
	di Amministrazione.	

	<u>Art. 24 - Controllo sulla Gestione e la contabilità</u>	
	- Il controllo sia della gestione che della contabilità so-	
	ciale è demandato ad un Collegio Sindacale, composto di tre	
	Sindaci effettivi e di due Supplenti, nominati e funzionanti	
	ai sensi di legge: essi restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La nomina dei Sindaci è però facoltativa da parte dell'assem-	
	blea, fino a quando non verranno superati i limiti previsti	
	dalla legge per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita il controllo	
	contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statu-	
	to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed	
	in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	<u>Art. 25 - Controllo individuale del socio.</u>	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-	
	mite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i do-	
	cumenti relativi all'amministrazione.	
	<u>Art. 26 - Disposizioni finali</u>	
	Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo	
	scioglimento della Società, l'assemblea delibera sul numero	

	dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio	
	in caso di pluralità di liquidatori, nomina i liquidatori con	
	indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza e delibera	
	sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	sui poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale o di rami di essa ovvero di singo-	
	li beni o diritti o blocchi di essi e delibera, altresì, su-	
	gli atti necessari per la conservazione del valore dell'im-	
	presa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio anche di	
	singoli rami, in funzione del migliore realizzo. L'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, salvo diversa destinazione prevista dalla normati-	
	va sulle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.	
	<u>Art. 27 - Regolamento interno.</u>	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplina-	
	ti da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei soci.	
	<u>Art. 28 - Clausola compromissoria</u>	
	Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i	
	soci in dipendenza del rapporto sociale o in ordine alla in-	
	terpretazione o/e esecuzione del presente contratto che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle	

31 di 31